

Novità fiscali del 13 settembre 2011 tra cui spesometro prorogato? Credito d'imposta, riutilizzo dati catastali, crediti privilegiati e chirografari, bonus precari under 35

Pubblicato il 13 settembre 2011

spesometro: verso la proroga della prima scadenza? Università, Fisco e imprese insieme per la ricerca: definiti i termini e le modalità del credito d'imposta; riutilizzo dei dati catastali: circolare del Territorio; modalità di presentazione telematica delle visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro; crediti privilegiati e chirografari: studi associati penalizzati; bonus precari under 35; modello F24: codice tributo credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici; U.E., nuove misure Italia se entrate sotto attese - manovra verso l'ok definitivo

Indice:

- 1) Spesometro: Si va verso la proroga della prima scadenza?**
- 2) Università, Fisco e imprese insieme per la ricerca: Definiti i termini e le modalità del credito d'imposta**
- 3) Riutilizzo dei dati catastali: Circolare del Territorio**
- 4) Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro: Prime istruzioni Inps**
- 5) Crediti privilegiati e chirografari: Studi associati penalizzati**
- 6) Bonus precari under 35: Nota dei Consulenti del Lavoro**
- 7) Modello F24: Istituito il codice tributo per l'uso del credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici**
- 8) Ue, nuove misure Italia se entrate sotto attese - Manovra verso l'Ok definitivo**

1) Spesometro: Si va verso la proroga della prima scadenza

Per lo "spesometro" si apre la possibilità di un rinvio ad aprile della prima scadenza, prevista per il prossimo mese di ottobre.

Entro tale data andrebbero comunicate le operazioni superiori a 25mila euro realizzate lo scorso anno.

Lo rivela l'articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 10 settembre 2011.

Prove di semplificazione

Nel restyling allo studio sono entrati comunque tutti i punti della procedura criticati per esempio da Assosoftware, che a fine giugno aveva lanciato l'allarme sul rischio di trasformare "un obbligo che potrebbe completamente automatizzato in un incubo per le imprese".

Il risultato finale dovrebbe essere una decisa semplificazione della procedura, che potrebbe passare anche dall'eliminazione di alcuni campi sulla natura e la tipologia di ogni operazione che avrebbero imposto una radiografia completa rigo per rigo di ogni fattura anche in relazione

ai regimi speciali Iva.

Resta da capire, osserva Il Sole 24 Ore, come questa semplificazione si intreccia con l'avvicinarsi della prima scadenza, fissata per fine ottobre, quando andranno comunicate tutte le operazioni del 2010 superiori ai 25mila euro.

L'ipotesi che viene avanzata, al riguardo, è quella di un'unificazione con l'altra scadenza, ad aprile 2012, quando è in programma la comunicazione delle operazioni successive superiori a 3mila euro.

Scadenza attuale

La prima scadenza nel calendario dello "spesometro", salvo proroga (si veda sopra), è quella relativa alla comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle operazioni di importo superiore ai 25mila euro realizzate nel 2010.

2) Università, Fisco e imprese insieme per la ricerca: Definiti i termini e le modalità del credito d'imposta

Bonus alla ricerca scientifica in misura pari al 90% dei maggiori investimenti effettuati negli anni 2011 e 2012 rispetto alla media dei progetti finanziati nel triennio precedente.

Queste le istruzioni operative per le aziende che decidono di usufruire del credito d'imposta, istituito dal Decreto Legge n. 70/2011, per il finanziamento di progetti di ricerca da realizzare con Università ed Enti pubblici di ricerca.

In particolare, con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 09 settembre 2011**, Protocollo n. 2011/130237, sono state approvate le modalità e i termini per usufruire del credito d'imposta in compensazione mediante F24.

Termini e modalità

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 90% dell'importo che eccede la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010.

Il beneficio scatta per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta al 31 dicembre 2012.

Le imprese ne possono fruire per ciascun periodo d'imposta in tre quote annuali di pari importo.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile, in compensazione con il modello F24, immediatamente a partire dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento che eccede la media degli investimenti in ricerca del triennio 2008-2010.

Motivazioni

L'art. 1, comma 1, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, istituisce per gli anni 2011 e 2012 un credito di imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero in enti pubblici di ricerca.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere individuate altre strutture finanziabili.

Le Università e gli enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti anche in associazione, in consorzio, in joint venture ed in altre forme associative con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

3) Riutilizzo dei dati catastali: Circolare del Territorio

Con decorrenza dallo scorso 1° settembre, via libera al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie per fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale, con contestuale eliminazione dell'obbligo di versamento del contributo e della maggiorazione, dovuti precedentemente in tal caso.

L'Agenzia del Territorio, con la **circolare n. 5 del 8 settembre 2011**, ha illustrato le novità introdotte dal comma 4-bis, dell'art. 5 del D.L. n. 70/2011 (cd. Decreto sviluppo), in merito all'abolizione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali che consentono quindi, a partire dal 1 settembre 2011, di utilizzare i citati dati anche per fini commerciali oltre che per finalità di ordine tributario, senza effettuare il versamento del contributo e della maggiorazione dovuti in precedenza.

La citata circolare evidenzia la riduzione del tributo (da 4 a 1 euro) per il rilascio dell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, naturalmente applicabile con decorrenza dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1/9/2011), con estensione ai servizi richiesti da soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari emanati con riferimento alla precedente tariffa.

Inoltre, ulteriori modifiche riguardano le ispezioni effettuate nell'ambito di ogni singola circoscrizione di pubblicità immobiliare, quelle riferibili a ogni gruppo di formalità contenute nell'elenco sintetico, eccedenti le prime 30, e le certificazioni tributarie, mentre restano confermati gli importi dovuti per ogni titolo o nota stampati.

E' stata, inoltre, modificata, sempre con decorrenza 1/9/2011, la tabella inerente alle tasse ipotecarie, rendendola più chiara ed univoca.

4) Modalità di presentazione telematica delle Visite Mediche di Controllo da parte dei datori di lavoro: Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative

A decorrere dal 1° ottobre 2011, verrà attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia (in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n. 122, art. 38, comma 5) .

Lo ha reso noto l'**Inps** con la **circolare n. 118 del 12 settembre 2011**.

Secondo cui, la presentazione della richiesta dovrà, quindi, essere effettuata attraverso il portale WEB dello stesso Istituto - servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo", con accesso tramite PIN.

Tutto ciò poiché la determinazione del Presidente dell'Inps n. 75 del 30 luglio 2010 riguardante la "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini", prevede, a decorrere dall'1/01/2011, l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva sono state successivamente stabilite con la determinazione n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi Inps - Presentazione telematica in via esclusiva - Decorrenze", cui l'Istituto previdenziale ha dato attuazione con la precedente circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

Destinatari

Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia all'Istituto.

Tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia sono automaticamente abilitati al servizio.

I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter accedere al servizio, devono presentare presso una Sede Inps i seguenti documenti:

- Modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per l'accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
- modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo" ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all'Inps, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.

La circolare fornisce poi le **istruzioni per la richiesta di visita medica di controllo**.

La richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede, UOC/UOST, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.

E' possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della UOC/UOST della Sede INPS destinataria.

Periodo transitorio

A decorrere dal 1° ottobre 2011, tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico.

Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato viene concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

5) Crediti privilegiati e chirografari: Studi associati penalizzati

Ammissione al fallimento degli studi associati in via chirografaria e non privilegiata.

Si tratta di una interpretazione restrittiva dell'art. 2751-bis del c.c. che non consente privilegi.

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con la nota pubblicata il 12 settembre 2011 sul proprio sito web, ha così commentato la sentenza della **Corte di Cassazione n. 18455 del 8 settembre 2011**, la quale ha respinto il ricorso di uno studio che chiedeva l'ammissione con privilegio al passivo fallimentare di un cliente insolvente.

La Suprema Corte ha difatti affermato l'inammissibilità della legittimazione attiva dello studio associato ad agire in giudizio.

Ciò a seguito di un'interpretazione restrittiva all'art. 2751-bis del codice civile, che prevede l'ammissione al passivo con privilegio solo per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione e le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo.

La sentenza ha, quindi, negato la possibilità di applicazione dello stesso all'associazione di professionisti.

La tutela prevista dall'art. 2751-bis del cc per il singolo professionista, infatti, non può essere interpretata estensivamente.

L'unico sistema per evitare un tale declassamento del credito, potrebbe essere la cessione del credito dall'associazione al singolo professionista.

Credito professionale in caso di fallimento del cliente

L'art. 2751 bis c.c., precisa la nota del 12 settembre 2011, colloca il credito professionale tra i crediti privilegiati per gli ultimi due anni di prestazioni effettuate nei confronti del cliente fallito. I crediti oltre il biennio rientrano nei crediti chirografari. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il biennio da considerare è quello anteriore alla data di cessazione dell'incarico professionale.

A parere del suddetto documento di prassi, in caso di prestazione continuativa (tipica del consulente del lavoro) il termine conclusivo della prestazione deve essere individuato dai documenti che esprimono la volontà delle parti (lettera di revoca dell'incarico o comunicazione del professionista di compimento dell'incarico). Nell'ipotesi di una pluralità di incarichi il biennio deve essere determinato per ogni singolo incarico.

Infine, conclude la citata nota dei Consulenti del Lavoro, per quanto riguarda la collocazione del credito per rivalsa IVA e contributo integrativo 2%, la giurisprudenza prevalente considera tale credito ammissibile al passivo in via chirografaria.

6) Bonus precari under 35: Nota dei Consulenti del Lavoro

Un bonus da 5.000 euro è disponibile per i datori di lavoro che assumono giovani precari con figli minori.

L'Inps, con la recente circolare n. 155/2011, ha impartito le regole per usufruire del nuovo incentivo stanziato dal Ministero della gioventù per la realizzazione di interventi in favore dell'occupazione (o stabilizzazione) di soggetti under 35 con contratti a tempo indeterminato anche part-time iscritti in apposita Banca dati.

La norma e la Convenzione siglata tra ministero e Inps prevedono la creazione di una Banca dati che raccoglie i nominativi dei giovani genitori oggi occupati con contratto a termine, progetto, occasionale, ripartito, inserimento, co.co.co, intermittente, accessorio, di somministrazione, o disoccupati a seguito di tali contratti.

La banca dati è alimentata su iniziativa dei lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l'erogazione dell'incentivo.

La domanda può essere presentata esclusivamente on line, dopo aver effettuato l'assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori.

Si tratta di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata "Istanze on-line", presso il sito internet dell'Inps che dovrà essere concordata e seguita con l'assistenza del proprio Consulente del lavoro.

Possono iscriversi alla Banca dati coloro che possiedono, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti: Età non superiore a 35 anni (35 anni e 364 giorni), essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi o affidatari di minori, essere titolari di uno dei rapporti cd "precari" come sopra indicati.

La domanda d'iscrizione può essere presentata anche da un soggetto che ha cessato uno dei rapporti indicati, ma dovrà aver registrato il suo stato di disoccupazione al Centro Impiego.

La Banca dati è finalizzata a consentire l'erogazione di un incentivo di 5.000 euro, in caso di assunzione dei soggetti iscritti (massimo 5).

L'incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative, purché venga stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, o sia trasformato a tempo indeterminato (anche parziale) un rapporto a tempo determinato.

Tra i requisiti del datore: Non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale e non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 12 settembre 2011)

7) Modello F24: Istituito il codice tributo per l'uso del credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca

Il credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca è stato previsto dal comma 4, dell'art. 1, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Poi il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011 ha adottato le disposizioni applicative.

Adesso per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in parola, nei limiti, termini e condizioni previste dalla norma, **L'Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 88/E del 12 settembre 2011**, ha istituito il seguente codice tributo:

"6835" denominato "Credito d'imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati" ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "Importi a debito versati". Il campo "Anno di riferimento" è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

8) Ue, nuove misure Italia se entrate sotto attese - Manovra verso l'Ok definitivo

L'Italia deve essere pronta a prendere "misure aggiuntive qualora le entrate derivanti dal fisco siano minori di quanto previsto e se vi fossero difficoltà a tagliare la spesa come stabilito": E' quanto rileva il rapporto 2011 della Commissione Ue sullo stato delle finanze pubbliche dell'Unione.

Un "credibile e duraturo consolidamento delle finanze pubbliche, e l'adozione di

misure strutturali per rafforzare la crescita, sono le priorità del momento per l'Italia", considerato il "livello molto elevato del suo debito pubblico, che è attorno al 120% del pil nel 2011".

Borsa Milano

Nuova seduta choc per Piazza Affari. Il listino milanese (Ftse All Share -3,62%)

Manovra: Ok commissione Camera, senza modifiche

Via libera della Commissione Vigilanza della Camera al decreto legge della manovra economica.

Il testo (D.L. n. 138/2011) è stato approvato senza modifiche così come uscito dal Senato.

L'iter dell'esame del testo a Montecitorio é stabilito per la mattina del 13 settembre 2011 dalla conferenza dei capigruppo.

Dopo le fibrillazioni delle scorse settimane, il governo dovrebbe riuscire a incassare tra mercoledì e giovedì il probabile voto di fiducia e il sì definitivo al decreto, ma in agenda c'è già il capitolo sviluppo e riforme.

(Ansa, nota del 12 settembre 2011)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l